(N. 490-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1954 (V. *Stampato N.* **646**)

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 APRILE 1954

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1954

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero del bilancio è regolato dal decreto legislativo 4 giugno 1947, n. 407, col quale si è provveduto alla sua istituzione e se ne sono fissati i limiti di competenza.

Si tratta di funzioni particolarmente importanti ed anzi assolutamente preminenti nel settore finanziario, essendo ad esso riservato il controllo delle entrate e delle spese di tutti i Dicasteri.

Infatti, secondo l'articolo 2: « Spetta al Ministero del bilancio di dare il preventivo consenso alle proposte dei provvedimenti legislativi di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi ». Inoltre (articolo 3): « I provvedimenti legislativi che comportano impegni di spese ordinarie di carattere generale a carico di bilanci di più Ministeri sono proposti di concerto con il Ministero del bilancio ». « Sono altresì proposti — sempre articolo 3 — di concerto con il Ministero del bilancio i provvedimenti che comportano impegni di spese straordinarie a carico del bilancio di uno o più Ministeri quando l'importo sia superiore ad un miliardo ».

Eguale procedura devesi seguire quando si tratta di diminuzione di entrate tributarie. Aggiungasi (articolo 4) che: « Il Ministero del bilancio può prendere ogni altra iniziativa volta ad incrementare e controllare, anche con istituzione di nuove fonti, il gettito delle entrate, nonchè a regolare e contenere impegni di spese ».

In sostanza, quella funzione di supervisore e di supremo regolatore in materia di entrate e di spese che era del Ministero del tesoro, è passata, col succitato decreto legislativo, alla competenza del Ministero del bilancio.

Non bisogna però dimenticare che ciò avveniva in un momento particolarmente delicato per la finanza dello Stato e per tutta l'economia italiana. Non solo, a quell'epoca (giugno 1947), si doveva in gran parte ancora affrontare l'opera imponente di ricostruzione e pressanti ed improrogabili bisogni battevano alle porte, ma urgeva predisporre vasti programmi economico-sociali per il domani e quindi reperire i mezzi necessari; senza mortificare maggiormente l'economia industriale ed agricola del Paese che già doveva subire le conseguenze della guerra, ed anzi facendo in modo di riattivarne il ritmo produttivo e di stimolarne e dilatarne le fonti di reddito.

In situazione di tale portata e gravità e dovendosi prendere decisioni la cui ripercussione, in senso favorevole o negativo, si sarebbe verificata per un lungo periodo, si ritenne che più efficacemente il Governo avrebbe potuto assolvere il proprio durissimo compito concentrando alcuni poteri, supremamente importanti, in un Dicastero che dovesse solo e specificamente occuparsi di un settore preminente ma limitato.

Non si addivenne alla creazione di nuovi uffici e di nuovi organi burocratici; e questa fu saggia decisione. Ci si servì di quelli già esistenti.

Successivamente però, superate le ragioni di particolare difficoltà di cui si è detto, ci si domandò da varie parti se dovevasi mantenere in vita un Dicastero le cui funzioni potevano essere nuovamente assorbite nelle normali attribuzioni del Tesoro.

Pare che a tutt'oggi non siano maturate risoluzioni definitive.

La 5ª Commissione del Senato, mentre in un primo tempo ha emesso voto per la soppressione, si è poi espressa favorevolmente sui progetti di legge governativi (fusi successivamente in unico testo) che prevedevano il passaggio alle dipendenze del Ministero del bilancio di importanti branche della pubblica amministrazione (Ragioneria generale dello Stato, Direzione generale del tesoro, Comitato interministeriale prezzi) ed il trasferimento di talune attribuzioni del Ministero del tesoro, fra le quali la preparazione e la presentazione della relazione economica annuale, prevista dalla legge 21 agosto 1949, n. 639.

Egualmente a favore si è espresso allora il Senato (vedi Atti Senato numeri 1866, 1867, 1868 del 10 ottobre 1951; n. 1996 del 12 novembre 1951).

Ma, passato il progetto alla Camera dei deputati, questa non lo sottopose più all'esame, nè da parte governativa si è ritenuto di farne oggetto di sollecitazione, dando chiaramente a vedere della perplessità che regna in argomento.

Pare comunque, abbastanza accreditata l'opinione di coloro che, allontanandosi sempre più da quel periodo in cui le speciali difficoltà ne consigliarono l'istituzione, pensano sia miglior

partito riassorbire in unico Dicastero, quello del Tesoro, le attribuzioni che allo stesso sono sempre rimaste e quelle che per il decreto legislativo 4 giugno 1947, n. 407, sono passate al Ministero del bilancio.

Non sembra però opportuno prendere nuove decisioni se non in sede di una più vasta rielaborazione della materia e cioè nell'ambito di una generale sistemazione di tutta la struttura amministrativa dello Stato.

In questo frattempo e fino a quando il problema non abbia trovato definitiva risoluzione, si è d'avviso — in accordo del resto con l'opinione espressa nella relazione della IV Commissione della Camera — che al Ministero del bilancio, in diretto rapporto con le attribuzioni che la legge conferisce attualmente ad esso, siano devoluti taluni compiti che, già indicati nel precitato progetto di legge governativo, sono evidentemente di sua naturale pertinenza.

Oltre alla presidenza del Comitato interministeriale per la ricostruzione, ove è noto come il Ministro del bilancio abbia spiegato un'azione di primaria importanza, in relazione appunto alla sua posizione di regolatore e coordinatore dei diversi programmi economici e finanziari che fanno capo all'attività dello Stato, è desiderabile che passino sotto il suo diretto controllo anche il Comitato interministeriale dei prezzi ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai fini di una maggiore linearità di azione ed efficacia di risultati in tutti quei settori che agiscono nell'ambito dell'economia e della finanza.

Lo Stato moderno rivolge grande cura, per nuove concezioni e per necessità di cose, a tutto il complesso della economia della Nazione. Vi sono compiti che si riferiscono in larga misura al benessere economico della comunità nazionale; vi sono compiti di giustizia sociale che non si possono efficacemente assolvere se l'economia generale del Paese non presenta una certa solidità e se il reddito, nei diversi settori, non raggiunge una sufficiente elevatezza.

Bisogna porre quindi attenzione sia ai riflessi ed alle ripercussioni che la politica finanziaria dello Stato produce nei confronti delle condizioni economiche dei singoli operatori privati, sia, reciprocamente, alle ripercussioni che possono avere sulla finanza pubblica dette condizioni economiche.

È cosa ovvia infatti il rilevare:

a) come vi sia interdipendenza fra finanza statale e situazione economica del Paese;

b) come le possibilità di influire favorevolmente o negativamente da parte dello Stato sull'andamento economico del Paese siano molto notevoli.

Tenendo tutto ciò nel debito conto, non si può non concludere che esigenze di efficace controllo consigliano che un unico organo — ed il più qualificato per farlo — vigili e sovraintenda nei settori-chiave dell'intervento economico dello Stato.

Le considerazioni di cui sopra ci portano anche a ritenere che il Ministro del bilancio, in virtù della sua preminente posizione ed in relazione alle sue attuali attribuzioni, sia oggi il più indicato a predisporre e presentare l'annuale relazione sulla situazione economica della Nazione, compito che invece la legge 21 agosto 1949, n. 639, assegna al Ministro del tesoro.

Più d'ogni altro egli sembra essere in grado di raccogliere fedelmente tutti quegli elementi che concorrono a mettere in giusta luce lo stato dell'economia della Nazione e ad inquadrarli in modo che ne risulti un complesso organico di dati, di notizie e di indicazioni che possono utilmente servire come indirizzo sia al Governo sia agli operatori privati.

Appare inoltre evidente che il Ministro del bilancio, per tutte quelle considerazioni di carattere economico che sono connesse al problema della preparazione difensiva del Paese ed in considerazione di tutte le conseguenze economiche che il problema della difesa porta necessariamente con sè, debba essere chiamato a far parte del Consiglio supremo di difesa (legge 28 luglio 1950, n. 624).

Le proposte suddette — già del resto contenute, come si è ricordato dianzi, nel progetto di legge governativo e nella relazione della IV Commissione della Camera a questo bilancio — si riferiscono ad una provvisoria, più razionale e più completa, sistemazione della struttura del Dicastero in parola. Non hanno alcuna pretesa di indicarne l'assetto definitivo. La esperienza attuale dovrebbe comunque contri-

buire a trovare la soluzione più appropriata, nel quadro — come già si è detto — di una sistemazione generale dell'Amministrazione dello Stato.

* * *

Passando all'esame degli stanziamenti contenuti nello stato di previsione, giova osservare che da una spesa di 7.100.000 nel 1947-48 si è passati per l'esercizio finanziario 1954-55 a 55.100.000, mentre in confronto dell'esercizio finanziario in corso vi è un aumento di 9.000.000.

Le previsioni di spesa fatte, dalla data di istituzione per il Ministero del bilancio, sono:

Esercizio	1947-48 . . .	7.100.000
»	1948-49 . . .	5.650.000
»	1949-50 . . .	4.750.000
»	1950-51 . . .	3.150.000
»	1951-52 . . .	2.750.000
»	1952-53 . . .	44.084.000
»	1953-54 . . .	46.100.000
»	1954-55 . . .	55.100.000

Trattasi, nella massima parte, di spese per stipendi, assegni e compensi straordinari al personale.

Come risulta dai dati suesposti, con l'esercizio 1952-53 si è verificato un aumento di spesa notevolissimo in confronto agli esercizi precedenti.

Ciò dipende dal fatto che si è avuto nuovamente un titolare per il Dicastero del bilancio che dall'esercizio 1948-49 era stato detto *ad interim* dal Ministro del tesoro.

Questo ha comportato un nuovo adeguamento strutturale, il cui costo ha inciso per la prima volta sulle previsioni dell'esercizio 1952-1953.

L'aumento di 9.000.000 rispetto al corrente esercizio 1953-54 è dovuto: a maggiori spese per lavoro straordinario (1.500.000), a compensi ad estranei all'Amministrazione per incarichi e studi (3.000.000), a spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni (3.000.000), a spese per libri, riviste, ecc. (500.000), a fitti di locali (2.500.000), a spese casuali (500.000); mentre si è ridotta la previsione per indennità di missione e rimborso spese di trasporto per gli addetti al Gabinetto (2.000.000).

La Commissione finanze e tesoro vi invita, onorevoli Senatori, ad approvare lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

CENINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.